

## **ARTICOLO DI PUNTOSICURO**

**Anno 14 - numero 2797 di venerdì 17 febbraio 2012**

# **Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto**

*Un documento della Regione Umbria per la prevenzione dei rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto o di sprofondamento. I rischi, gli elaborati tecnici, la progettazione, il tirante d'aria e le buone prassi nei lavori di piccola entità.*

Perugia, 17 Feb ? Abbiamo più volte ricordato come, malgrado il sensibile calo complessivo degli infortuni e delle morti sul lavoro, una delle cause più rilevanti di infortunio grave e di morte rimane la **caduta dall'alto**, ad esempio la caduta dalle coperture degli edifici.

Spesso queste cadute sono la conseguenza di una scarsa informazione e formazione dei lavoratori ed di un'errata valutazione dei rischi da parte di chi ha la responsabilità degli interventi. Senza dimenticare che per manutenzioni di piccola entità spesso salgono in copertura persone ignare dei rischi che si corrono e della normativa in materia di prevenzione.

Per aumentare la conoscenza dei rischi e migliorare la prevenzione la Giunta regionale della Regione Umbria ha istituito con D.G.R. 851 del 26 luglio 2011 un **Gruppo tecnico di lavoro** con il compito di proporre criteri, metodi di intervento e controllo da seguire durante la progettazione e realizzazione di un lavoro edile al fine di prevenire i rischi di infortunio a seguito di caduta dall'alto o di sprofondamento.

E con un'ulteriore **Deliberazione della Giunta Regionale del 28 ottobre 2011, n. 1284**, la Regione Umbria ha successivamente approvato il risultato del gruppo di lavoro: le "**Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto**".

Queste linee guida comprendono **buone pratiche** che dovrebbero essere attuate:

- nella progettazione di tutti quegli interventi soggetti a permesso di costruire o S.C.I.A. inserendo tra gli elaborati di progetto l'**elaborato tecnico di copertura e/o facciata** contenente tutte le misure di prevenzione e protezione da predisporre sulla specifica struttura al fine di prevenire le cadute dall'alto nei successivi interventi di manutenzione;
- istituendo il registro di controllo delle attrezzature di protezione installate presso l'immobile.

Inoltre vengono proposte specifiche **buone prassi** da attuare quando si sale in quota.

Nell'introduzione del documento si ricorda poi che la **valutazione del rischio** nei luoghi di lavoro - regolamentata al Capo II (norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota) Sezione II (disposizioni di carattere generale), articolo 115 "Sistemi di protezione contro le cadute dall'alto" e dagli articoli 15, 28 e 29 del Decreto legislativo 81/2008 ? "è il primo importante intervento a tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, e rappresenta lo strumento fondamentale capace di individuare le misure di prevenzione e protezione e di pianificare l'attuazione". Valutazione che "deve essere poi analizzata sia da un punto di vista qualitativo, con l'ausilio di strumenti validati che costituiscono un buon punto di riferimento e sono in grado di facilitare la fase decisionale", che quantitativo.

Pubblicità

<#? QUI-PUBBLICITA-MIM-[PO20045] ?#>

Dopo aver riportato diverse definizioni e aver indicato il preciso ambito di operatività di queste linee guida, il documento si sofferma sull'elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate e sulle **prescrizioni generali per la progettazione**.

Riguardo a quest'ultimo punto si indica che nella progettazione ed esecuzione dei lavori "sono predisposte misure protettive tali da eliminare il rischio di caduta dall'alto, fornendo adeguati sistemi di protezione collettiva permanenti per i lavoratori che operano sulle coperture e/o sulle facciate, in modo da garantire che i successivi interventi di manutenzione sulle stesse o comunque comportanti l'accesso, il transito o l'esecuzione delle opere, avvengano in condizioni di sicurezza". E laddove non sia

possibile adottare misure di tipo permanente, nell'elaborato tecnico della copertura e/o delle facciate "devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili; devono altresì essere indicate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione".

Le linee guida indicano che per la **scelta del sistema anticaduta più adeguato** (elementi di ancoraggio, dispositivo di collegamento o trattenuta, dispositivo di protezione individuale), bisogna "valutare il primo spazio libero di caduta in sicurezza (tirante d'aria), vale a dire lo spazio necessario a consentire una 'caduta' senza che il lavoratore urti contro il suolo o altri ostacoli".

In particolare la **valutazione del tirante d'aria** è "direttamente conseguente alla distanza di arresto del sistema utilizzato, cioè alla distanza verticale misurata dal punto di inizio caduta alla posizione finale di equilibrio dopo l'arresto.

Il tirante d'aria si calcola tenendo conto:

- della posizione di partenza del dispositivo anticaduta e della eventuale flessione della linea vita di ancoraggio;
- della lunghezza del dispositivo di collegamento e del suo allungamento sotto carico;
- dell'estensione del sistema di assorbimento di energia;
- dell'altezza dell'attacco dell'imbracatura rispetto al piede della persona (convenzionalmente si assume il valore di 1,5 m);
- dello spazio residuo minimo di un metro di sicurezza sotto i piedi dell'utilizzatore dopo l'arresto caduta".

Il valore del tirante d'aria deve essere poi "confrontato con la minima distanza libera di caduta e cioè la distanza misurata in verticale dal punto di caduta al punto dove un operatore può impattare (dipende dalla morfologia della struttura su cui si opera)".

Rimandando i nostri lettori ad una lettura completa delle linee guida, passiamo all'Articolo 6 relativo alle **buone prassi da seguire per lavori di piccola entità sulle coperture e/o sulle facciate**.

Dopo aver ricordato che "lavorare sulle coperture e/o sulle facciate è pericoloso per cui è necessario garantire l'adozione di standard di sicurezza elevati, indipendentemente dal fatto che il lavoro sia di breve o lunga durata", vengono riportati i **rischi connessi ai principali tipi di copertura e di facciate**:

- tetti a falde;
- tetti piani;
- tetti fragili;
- tetti industriali;
- facciate continue;
- facciate ventilate.

Concludiamo questa presentazione riportando le **buone prassi da mettere in atto nei lavori di piccola entità** ("manutenzioni e pulizia ad esempio, di sistemi tecnologici o di canne fumarie o di vetri e lucernari, montaggio di antenne, di parabole, di impianti di climatizzazione, sostituzione di vetri, rivestimenti, tegole/coppi, riparazione circoscritta e singola di copertura e o facciata, manutenzione di pannelli fotovoltaici, sostituzione di parti di infissi, di lattoneria, sopralluoghi sulle coperture in genere):


- "valutare la necessità di effettuare il lavoro in quota considerando che il miglior modo per prevenire una caduta dal o attraverso il tetto è di non salirci sopra;
- valutare se si hanno le conoscenze, le competenze, l'esperienza e l'attrezzatura di protezione individuale necessarie per poter salire in copertura;
- per operare in maniera sicura, coloro che salgono sul tetto oppure operano su una facciata devono essere formati in modo da essere in grado di riconoscere i rischi, comprendere i sistemi di lavoro appropriati e poter svolgere con competenza i relativi compiti;
- valutare il tipo di copertura dove si vuole salire ispezionando la parte sottostante della tetto e dell'eventuale solaio per controllare se ci sono evidenti situazioni di fragilità o ammaloramento della stessa quali ad esempio eccessive curvature delle strutture portanti, presenza di estese macchie di umidità lucernari ecc.; se si ha un solo dubbio sulla capacità portante del piano di calpestio verificare attentamente i sistemi di protezione scelti. In caso di facciate ventilate o continue valutare inoltre la tenuta della struttura portante del sistema, la perfetta efficienza degli ancoraggi e degli altri elementi strutturali;
- pianificare con cura il lavoro da svolgere in quota al fine di minimizzare il tempo trascorso lavorando in condizioni di rischio;
- valutare se il lavoro si può effettuare riducendo il tempo trascorso in copertura o sulla facciata ad esempio assemblando a terra quanto necessario;
- valutare i rischi di minor intensità che in generale potrebbero innescare una eventuale caduta, quali ad esempio: scarsa aderenza delle calzature; abbagliamento degli occhi; rapido raffreddamento o congelamento; riduzione di visibilità o del campo visivo; colpo di calore o di sole; insorgenza di vertigini e/o disturbi dell'equilibrio;
- non assumere bevande alcoliche o sostanze psicotrope o stupefacenti prima di salire in quota;
- evitare di andare sulla copertura e/o sulla facciata in presenza di pioggia, ghiaccio, neve, vento, alle prime ore del mattino nella

stagione fredda e nelle ore centrali del giorno nella stagione calda in quanto la presenza di ghiaccio, umidità, muschio, vento o calore eccessivo aumenta considerevolmente il rischio di caduta di persone o materiale;

- fare attenzione al materiale e alle attrezzature che si portano in quota e prendere le seguenti precauzioni: non gettare il materiale dall'alto (per evacuare i rifiuti utilizzare gli scivoli e/o apparecchi di sollevamento oppure trasportare manualmente il materiale al suolo); non accumulare il materiale che potrebbe cadere; impedire l'accesso ad aree pericolose poste al di sotto o nelle adiacenze delle aree su cui si sta lavorando; utilizzare reti per rifiuti, vialetti coperti o precauzioni simili per evitare che il materiale in caduta causi ferite; ove possibile, evitare di portare in quota oggetti di grandi dimensioni e pesanti; assicurarsi che tutto il materiale sia conservato in maniera appropriata, soprattutto durante gli inverni particolarmente ventosi;
- prediligere misure collettive di protezione contro i rischi di caduta commisurate all'effettiva valutazione del rischio. Le misure per prevenire le cadute sono adottate prima dell'inizio del lavoro e rimangono disponibili in loco fino al termine dei lavori stessi;
- informare sempre il proprietario o l'amministratore prima di ogni accesso in quota (copertura o facciata);
- prevedere la presenza-assistenza contemporanea di un collaboratore quando si accede in quota (copertura o facciata);
- dotarsi di apparecchiatura per comunicare quali ricetrasmittente o telefono cellulare previa verifica della qualità della ricezione;
- informare comunque e sempre qualcun altro della propria presenza in quota e segnalare la propria presenza prima degli eventuali accessi mentre si sta lavorando".

Regione Umbria - Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2011, n. 1284 - Approvazione Linee di indirizzo per la prevenzione delle cadute dall'alto

Tiziano Menduto



Questo articolo è pubblicato sotto una [Licenza Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

---

[www.puntosicuro.it](http://www.puntosicuro.it)